



Ai Referenti Covid
Alla RSPP - Prof.ssa Maria Bianco
Al Personale Docente
Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico
Al Personale A.T.A.
Al Direttore Amministrativo - dott.ssa Adonella Arpaio
Ai Sigg, Genitori
Agli Studenti e alle Studentesse

Oggetto: Delibera di Giunta Regionale Monocratica n. 37/2020, “Indirizzi operativi per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nei servizi educativi dell’infanzia, nelle scuole e nelle Università della Regione Puglia.

Il Dirigente Scolastico

Vista l’importante Delibera di Giunta Regionale citata in oggetto, riporta in sintesi le indicazioni da essa fornite.

Considerata la complessità e la lunghezza della Delibera,

IN V I T A

ciascun componente della Comunità scolastica a un’attenta e completa lettura della stessa. La RSPP e il Personale Docente sono invitati a farsi parte attiva, presso gli studenti e le loro famiglie, per una puntuale conoscenza delle disposizioni in essa presenti

IN F O R M A

Liceo “Lanza - Perugini”
fgpc160003@istruzione.it fgpc160003@pec.istruzione.it
C.F. 94108580716

1



- che nella nostra scuola sono stati nominati i Referenti COVID-19 per ciascuna sede.
- che ciascuna Azienda Sanitaria Locale ha individuato almeno un “Referente COVID-19 ASL per l’ambito scolastico.
- che la Regione Puglia, al fine di agevolare la comunicazione tra gli istituti scolastici, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta predisporrà una piattaforma di comunicazione multicanale;
- che la scuola, al fine dello svolgimento delle attività di indagine epidemiologica e di sorveglianza nonché per le attività di contact tracing, continuerà a mettere a disposizione del “Referente ASL COVID-19” dell’ASL territorialmente competente i dati di contatto degli alunni, del personale docente e del personale ATA;
- che i test attualmente disponibili per rilevare l’infezione da SARS-CoV-2 sono i seguenti:
 - a) test che evidenziano la presenza di materiale genetico (RNA) del virus (test molecolari o PCR) (tamponi molecolari);
 - b) test che evidenziano la presenza di componenti (antigeni) del virus (test antigenici rapidi);
 - c) test che evidenziano la presenza di anticorpi contro il virus (test sierologici tradizionali o rapidi); I test sierologici, tuttavia, rilevano l’avvenuta esposizione al virus e, solo in alcuni casi, sono in grado di rilevare la presenza di un’infezione in atto (individui con malattia lieve o moderata i cui sintomi siano iniziati almeno una settimana prima).

Nella scelta delle tipologie di test da eseguire, oltre alla elevata sensibilità e specificità dei test **deve essere considerata come essenziale la rapidità di diagnosi** nei soggetti con sospetto clinico e/o sintomatici e dei contatti per controllare il focolaio limitando la diffusione del virus

avvalendosi di quarantena e isolamento.

Sintomi Covid-19 e gestione dei casi in ambito scolastico/universitario

Gli alunni, gli operatori scolastici, i genitori/tutori con sintomi compatibili con COVID-19 o con aumento di temperatura superiore a 37,5°C devono:

- a) osservare l'isolamento fiduciario;
- b) osservare le cautele e le prescrizioni indicate negli allegati 21 e 22 al DPCM 03.11.2020;
- c) mettersi in contatto tempestivamente con il proprio medico di medicina generale o con il pediatra di libera scelta o, in caso di impossibilità, con i medici delle USCA.

- che un “caso sospetto” COVID-19, deve presentare i seguenti criteri maggiori e minori:

a) Criteri maggiori (almeno un sintomo)

- Febbre superiore a 37,5 °C
- Tosse secca o dispnea (respirazione difficoltosa)
- Anosmia (perdita del senso dell'olfatto) e/o Ageusia (perdita del senso del gusto)

b) Criteri minori (almeno due sintomi)

- Congiuntivite bilaterale
- Astenia severa
- Mal di testa



- Rinorrea (naso che cola)
- Disturbi gastrointestinali (diarrea, nausea, vomito)
- Dolori osteomuscolari diffusi
- Faringodinia (dolore localizzato alla faringe)

Si ricorda che per “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) si intende (alternativamente):

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto

Liceo “Lanza - Perugini”

fgpc160003@istruzione.it fgpc160003@pec.istruzione.it

C.F. 94108580716



entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19;

sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Alunno con sintomatologia a scuola

si dovrà procedere come qui di seguito indicato:

a) in caso di temperatura corporea al di sopra di 37,5°C il soggetto non dovrà fare ingresso a scuola e si dovrà osservare l'evoluzione dei sintomi contattando il medico/pediatra;

b) in caso di insorgenza di sintomatologia nell'ambito scolastico o universitario per un periodo superiore alle 48 h, la contemporaneità di almeno due dei seguenti sintomi:

- Febbre > 37,5°C
- Vomito e/o diarrea importanti (non un singolo episodio)
- Sintomi respiratori acuti (tosse e rinite intense e persistenti, non sporadiche)
- Cefalea intensa

il "Referente scolastico COVID-19" o in sua assenza il dirigente dell'istituto scolastico deve procedere come qui di seguito indicato:

a) l'operatore scolastico segnala l'alunno al "Referente scolastico COVID-19";

b) il "Referente scolastico COVID-19" avverte i genitori o il tutore;

c) l'alunno, indossando la mascherina chirurgica, attende in area separata, assistito da



- operatore scolastico dotato di mascherina chirurgica e posto a distanza di sicurezza;
- d) le superfici della stanza o area di isolamento devono essere pulite e disinfettate dopo che l'alunno sintomatico (prelevato dai genitori o dal tutore) è tornato a casa;
- e) la scuola o il servizio educativo dell'infanzia o l'ateneo (Referente/Dirigente), contestualmente alla famiglia, avverte anche il "Referente ASL COVID-19", attraverso la piattaforma attivata dal Dipartimento di Prevenzione della Aslfg;
- f) il "Referente ASL COVID-19" avverte il MMG/PLS;
- g) il responsabile della gestione dell'alunno sintomatico, fino all'arrivo dei genitori o del tutore dovrà sempre indossare una mascherina chirurgica, evitando il contatto e mantenendo le distanze.
- h) nei casi in cui si trattasse minori di età 0-6 anni o di un alunno con difficoltà comportamentali o con particolari fragilità - che possano aumentare il rischio di contagio
- l'adulto incaricato di sorvegliarlo fino all'arrivo del familiare potrà fare uso di dispositivi aggiuntivi come guanti e protezione per occhi e mucose;
- i) il MMG/PLS o l'USCA distrettuale provvede a eseguire triage e accertare la compatibilità della sintomatologia con quella indicata nel presente documento; in caso di compatibilità della sintomatologica, provvede all'esecuzione del test diagnostico SARS CoV-2 (antigenico o molecolare); l'esecuzione del test antigenico rapido potrà avvenire, in base alle condizioni di salute e/o sociali e/o di fragilità presso l'ambulatorio del MMG/PLS oppure presso il domicilio del soggetto (nei casi previsti) oppure presso la sede ASL preposta (drive through);
- j) qualora si trattasse di "caso confermato", il "Referente ASL COVID-19" può disporre l'esecuzione del test antigenico rapido nella classe e/o nella scuola/università ove si trova il caso Covid-19 oppure può disporre l'esecuzione del test antigenico per tutti i contatti del soggetto



sintomatico / caso confermato presso il drive through appositamente individuato. In alternativa, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020, può applicare ai contatti stretti asintomatici un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso accertato. Qualora nella medesima scuola fossero rinvenuti altri casi confermati di COVID-19, il "Referente ASL COVID-19" trasmetterà opportuna segnalazione al "Referente scolastico COVID-19", prescrivendo la chiusura del plesso per i 14 gg successivi all'ultimo giorno di frequenza dei casi confermati;

k) l'operatore che prende in carico il soggetto deve assicurare la registrazione dei dati nel sistema informativo regionale, secondo le specifiche istruzioni operative.

In caso di un alunno maggiorenne non sarà necessario contattare i genitori.

Si chiarisce altresì, che, nelle more del completamento delle fasi di somministrazione del tampone, gli alunni della classe nella quale era presente il caso sintomatico, continueranno a frequentare l'istituto scolastico fino ad eventuale accertamento di positività del caso.

Alunno con sintomatologia a casa

si dovrà procedere come qui di seguito indicato:

a) in caso di temperatura corporea al di sopra di 37,5°C il soggetto non dovrà andare a scuola e si dovrà osservare l'evoluzione dei sintomi contattando il medico/pediatra;

b) in caso di insorgenza di sintomatologia a casa per un periodo superiore alle 48 h, la contemporaneità di almeno due dei seguenti sintomi:

- Febbre > 37,5°C



- Vomito e/o diarrea importanti (non un singolo episodio)
- Sintomi respiratori acuti (tosse e rinite intense e persistenti, non sporadiche)
- Cefalea intensa

si deve procedere come di seguito indicato:

- a) l'alunno resta a casa;
- b) i genitori o il tutore o lo stesso alunno se maggiorenne, devono informare immediatamente il PLS/MMG;
- c) i genitori o il tutore o lo stesso alunno se maggiorenne, devono comunicare e al “Referente scolastico COVID-19” o al Dirigente della scuola/servizio educativo/Ateneo l'assenza per motivi di salute;
- d) il MMG/PLS o l'USCA distrettuale provvede a eseguire triage e accertare la compatibilità della sintomatologia con quella indicata nel presente documento; in caso di compatibilità della sintomatologica, provvede all'esecuzione del test diagnostico SARSCoV-2 (antigenico o molecolare); l'esecuzione del test antigenico rapido potrà avvenire, in base alle condizioni di salute e/o sociali e/o di fragilità presso l'ambulatorio del MMG/PLS oppure presso il domicilio del soggetto (nei casi previsti) oppure presso la sede ASL preposta (drive through);
- e) in caso di esecuzione diretta del test antigenico rapido, il PLS/MMG o l'USCA o l'operatore sanitario del DdP deve:
 - far attendere l'alunno nel luogo di esecuzione fino all'esito del test antigenico;
 - in caso di esito negativo, comunica verbalmente l'esito del test e indica le modalità per il recupero della documentazione di esito mediante Portale regionale della Salute;

Liceo “Lanza - Perugini”

fgpc160003@istruzione.it fgpc160003@pec.istruzione.it

C.F. 94108580716

1

in caso di esito positivo, ove possibile e ove previsto, effettua contestualmente il test molecolare, provvede al conferimento del tampone molecolare al laboratorio autorizzato e dispone l'isolamento fiduciario a carico del soggetto e la quarantena in caso di presenza di contatti stretti;

f) qualora si trattasse di “caso confermato”, il “Referente ASL COVID-19” può disporre l'esecuzione del test antigenico rapido nella classe e/o nella scuola/università ove si trova il caso Covid-19 oppure può disporre l'esecuzione del test antigenico per tutti i contatti del soggetto sintomatico / caso confermato presso il drive through appositamente individuato;

g) l'operatore che prende in carico il soggetto deve assicurare la registrazione dei dati nel sistema informativo regionale, secondo le specifiche istruzioni operative.

Anche con riferimento alla situazione di cui al presente punto, si precisa che, nelle more dell'esito del tampone, gli alunni della classe frequentata dall'alunno sintomatico, continueranno a frequentare l'istituto scolastico fino ad eventuale accertamento di positività del caso.

Operatore scolastico con sintomatologia a scuola

Ad integrazione e modifica di quanto previsto dal DPCM 03.11.2020 ed al fine di garantire immediatezza nella risposta da parte delle autorità sanitarie preposte, in caso di insorgenza di sintomatologia nell'ambito scolastico o universitario, il “Referente scolastico COVID-19” o in sua assenza il dirigente dell'istituto scolastico, del servizio educativo preposto deve procedere come qui di seguito indicato:

a) l'operatore scolastico segnala l'insorgenza della sintomatologia al “Referente scolastico COVID-19” o al Dirigente;



b) l'operatore scolastico deve indossare sempre la mascherina chirurgica e deve immediatamente tornare alla propria residenza/domicilio informando immediatamente il proprio MMG;

c) il "Referente scolastico COVID-19" avverte il "Referente ASL COVID-19";

d) il "Referente ASL COVID-19" coinvolge il MMG o l'USCA o provvede mediante gli operatori del DdP a eseguire triage telefonico e l'accertamento della compatibilità della sintomatologia con quella indicata nel presente documento; in caso di compatibilità della sintomatologica, il "Referente scolastico COVID-19" dispone l'esecuzione del test diagnostico SARS-CoV-2 (antigenico o molecolare) da parte del MMG o dell'USCA o degli operatori del DdP; l'esecuzione del test antigenico rapido potrà avvenire, in base alle condizioni di salute e/o sociali e/o di fragilità presso l'ambulatorio del MMG/PLS oppure presso il domicilio del soggetto (nei casi previsti) oppure presso la sede ASL preposta (drive through);

e) qualora si trattasse di "caso confermato", il "Referente ASL COVID-19" può disporre l'esecuzione del test antigenico rapido nella classe e/o nella scuola/università ove si trova il caso Covid-19 oppure può disporre l'esecuzione del test antigenico per tutti i contatti del soggetto

sintomatico / caso confermato presso il drive through appositamente individuato; In alternativa, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020, può applicare ai contatti stretti asintomatici un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso accertato. Qualora nella medesima scuola fossero rinvenuti altri casi confermati di COVID-19, il "Referente ASL COVID-19" trasmetterà opportuna segnalazione al "Referente scolastico COVID-19", prescrivendo la chiusura del plesso per i 14 gg successivi all'ultimo giorno di frequenza dei casi confermati;

f) in caso di esecuzione diretta del test antigenico rapido, il MMG o l'USCA o l'operatore sanitario del DdP deve:

- far attendere l'operatore nel luogo di esecuzione fino all'esito del test antigenico;

Liceo "Lanza - Perugini"

fgpc160003@istruzione.it fgpc160003@pec.istruzione.it

C.F. 94108580716

1



- in caso di esito negativo, comunica verbalmente l'esito del test e indica le modalità per il recupero della documentazione di esito mediante Portale regionale della Salute;
- in caso di esito positivo, ove possibile e ove previsto, effettua contestualmente il test molecolare, provvede al conferimento del tampone molecolare al laboratorio autorizzato e dispone l'isolamento fiduciario a carico del soggetto e la quarantena in caso di presenza di contatti stretti;
- g) l'operatore che prende in carico il soggetto deve assicurare la registrazione dei dati nel sistema informativo regionale, secondo le specifiche istruzioni operative.

Si chiarisce altresì, che, nelle more del completamento delle fasi di somministrazione del tampone, gli alunni della classe nella quale era presente il caso sintomatico, continueranno a frequentare l'istituto scolastico fino ad eventuale accertamento di positività del caso.

Operatore scolastico con sintomatologia a casa

Dovrà procedere come qui di seguito indicato:

- a) l'operatore resta a casa e deve osservare le misure di protezione ed indossare sempre la mascherina chirurgica;
- b) l'operatore deve informare immediatamente il MMG;
- c) l'operatore deve comunicare e al "Referente scolastico COVID-19" o al Dirigente della scuola/servizio educativo/Ateneo l'assenza per motivi di salute;
- d) il MMG o l'USCA distrettuale provvede a eseguire triage e accertare la compatibilità della sintomatologia con quella indicata nel presente documento; in caso di compatibilità della sintomatologica, provvede all'esecuzione del test diagnostico SARSCoV-2 (antigenico o molecolare); l'esecuzione del test antigenico rapido potrà avvenire, in base alle condizioni di



salute e/o sociali e/o di fragilità presso l'ambulatorio del MMG/PLS oppure presso il domicilio del soggetto (nei casi previsti) oppure presso la sede ASL preposta (drive through);

l) qualora si trattasse di "caso confermato", il "Referente ASL COVID-19" può disporre l'esecuzione del test antigenico rapido nella classe e/o nella scuola/università ove si trova il caso Covid-19 oppure può disporre l'esecuzione del test antigenico per tutti i contatti del soggetto

sintomatico / caso confermato presso il drive through appositamente individuato; In alternativa, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020, può applicare ai contatti stretti asintomatici un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso accertato. Qualora nella medesima scuola fossero rinvenuti altri casi confermati di COVID-19, il "Referente ASL COVID-19" trasmetterà opportuna segnalazione al "Referente scolastico COVID-19", prescrivendo la chiusura del plesso per i 14 gg successivi all'ultimo giorno di frequenza dei casi confermati;

e) in caso di esecuzione diretta del test antigenico rapido, il MMG o l'USCA o l'operatore sanitario del DdP deve:

- far attendere l'alunno nel luogo di esecuzione fino all'esito del test antigenico;
- in caso di esito negativo, comunica verbalmente l'esito del test e indica le modalità per il recupero della documentazione di esito mediante Portale regionale della Salute;
- in caso di esito positivo, ove possibile e ove previsto, effettua contestualmente il test molecolare, provvede al conferimento del tampone molecolare al laboratorio autorizzato e dispone l'isolamento fiduciario a carico del soggetto e la quarantena in caso di presenza di contatti stretti;

f) l'operatore che prende in carico il soggetto deve assicurare la registrazione dei dati nel sistema informativo regionale, secondo le specifiche istruzioni operative.

Alunno/operatore scolastico positivo al test per SARS-CoV-2



Se il test antigenico rapido e/o molecolare risulta positivo (come da tabella di questo documento), il soggetto che lo esegue deve segnalarne tempestivamente la positività al “Referente ASL COVID-19” del Dipartimento di Prevenzione ASL territorialmente competente affinché:

- a) sia emesso e registrato nel sistema informativo regionale il relativo provvedimento;
- b) sia avvertito tempestivamente il MMG/PLS (ove non sia l’esecutore del test) e l’istituto scolastico / Ateneo, anche con sistemi digitali automatici;
- c) sia avviata la ricerca dei contatti;
- d) siano disposte le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal documento recante ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’.

Il “Referente scolastico COVID-19/universitario” fornisce tempestivamente al “Referente COVID-19 ASL per l’ambito scolastico e per la medicina di comunità “l’elenco dei compagni di classe e degli insegnanti e degli eventuali altri operatori scolastici / universitari che sono stati a contatto con il soggetto “caso confermato” nelle 48h precedenti l’insorgenza dei sintomi (o l’esecuzione del test nei casi asintomatici).

Contatti stretti in caso di positività dell'alunno

Qualora l'alunno sintomatico non abbia frequentato gli ambienti scolastici nelle 48h precedenti l’insorgenza dei sintomi (o l’esecuzione del test nei casi asintomatici), i compagni di classe non saranno sottoposti ad isolamento fiduciario e continueranno a frequentare la scuola.

In caso contrario si applica quanto previsto ai punti precedenti.



Contatti stretti in caso di positività dell'operatore scolastico

Anche in questi casi, sono da considerarsi contatti stretti di caso accertato gli studenti dell'intera classe o i colleghi operatori - a più stretto contatto con il caso - presenti nelle 48 ore precedenti la comparsa della sintomatologia dell'operatore (o l'esecuzione del test nei casi asintomatici). In tal senso è particolarmente importante la valutazione del "Referente ASL Covid-19" circa l'effettiva durata e la tipologia di esposizione da parte dei soggetti a contatto con il caso accertato. L'isolamento fiduciario dei contatti stretti viene disposto, previa valutazione da parte del "Referente ASL Covid-19", esclusivamente a seguito di segnalazione di positività da Covid-19; gli stessi contatti saranno sottoposti a test diagnostico antigenico o molecolare (secondo disponibilità), o a provvedimento di quarantena di 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso accertato, in base alle valutazioni del "Referente ASL Covid-19".

L'isolamento fiduciario dei contatti stretti viene disposto, previa valutazione da parte del "Referente COVID-19 ASL per l'ambito scolastico e per la medicina di comunità", esclusivamente a seguito di segnalazione di positività da Covid-19; gli stessi contatti saranno sottoposti a test diagnostico antigenico rapido. In tal senso, gli operatori scolastici che abbiano osservato le corrette misure igieniche (mascherina, distanziamento, igiene delle mani) non sono da considerarsi contatti stretti, salvo diversa valutazione del "Referente COVID-19 ASL per l'ambito scolastico e per la medicina di comunità" in relazione ad effettiva durata e tipologia di esposizione al caso.

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti.

Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2.



Se il test antigenico rapido e/o molecolare risulta negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, può rientrare in comunità senza alcuna altra formalità, presentando o dimostrando copia dell'esito negativo al test.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.

Alunno/operatore scolastico convivente di un caso accertato.

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un "caso confermato" Covid-19 deve intendersi "contatto stretto" e deve osservare la quarantena.

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un "caso confermato".

Riammissione in comunità e rilascio attestazioni / certificazioni.

Riammissione in comunità – Regole generali

Come previsto dalla circolare del Ministero della Salute prot. 0032850 del 12.10.2020 e dalla nota regionale prot. AOO/005/0004747 del 27.10.2020, la riammissione in comunità deve seguire le seguenti linee generali:

Contatti stretti asintomatici

Sono le persone che sono stati in contatto con un soggetto definito "caso Covid-19" (casi con infezione da SARS-CoV-2 così come confermati e identificati dalle autorità sanitarie), devono

Liceo "Lanza - Perugini"
fgpc160003@istruzione.it fgpc160003@pec.istruzione.it
C.F. 94108580716

1



osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione e devono aver eseguito il decimo giorno un test antigenico o molecolare che abbia dato esito negativo.

Si ribadisce che non è prevista la quarantena così come non è prevista l'esecuzione di test diagnostici nei "contatti stretti di contatti stretti di caso" (ovvero laddove non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.

Casi positivi asintomatici

Si tratta delle persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 (test antigenico rapido confermato da test molecolare o solo test molecolare) le quali possono rientrare in comunità solo dopo aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici

Si tratta delle persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 (test antigenico rapido confermato da test molecolare o solo test molecolare) le quali possono rientrare in comunità solo dopo aver osservato un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito

dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test, non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo).

Casi positivi a lungo termine

Si tratta delle persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2. Queste persone, se manifestano assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi senza nessun adempimento o certificazione. Questo criterio potrà comunque essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Rientro in comunità – Ambito servizi educativi/scolastico/universitario

L'art. 42 del D.P.R. 1518 del 22 dicembre 1967 disponeva che “l'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso dietro presentazione alla Direzione dell'Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza”.

Il Presidente della Giunta Regionale, ha disposto, con la presente delibera, ai fini della semplificazione amministrativa, che l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, si deve applicare per **assenze di durata superiore ai dieci giorni**.

In caso di assenza per **motivi di salute ordinari**, le famiglie giustificheranno l'assenza tramite il modulo di autocertificazione "per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate" (Allegato 1).

Assenze per quarantena precauzionale volontaria

Nel caso in cui sia osservato un periodo di quarantena, di durata fino a 14 giorni, per scelta precauzionale individuale o della famiglia, si dovrà giustificare l'assenza tramite il modulo di autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19-correlate (Allegato 1).

Assenze per motivi diversi dalla malattia

Nell'eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, trasferimenti familiari, ecc.) relativi a tutti gli ordini dei servizi educativi dell'infanzia, della scuola e dell'università, i genitori consegneranno debitamente compilato e firmato un modulo di autocertificazione per la giustificazione di assenza non dovuta a malattia, il cui fac-simile è allegato (Allegato 2).

In questo caso, l'alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato medico, a meno che la destinazione del viaggio non comprenda località per le quali sono previste per legge vaccinazioni o, comunque, precauzioni particolari.

Assenza per isolamento domiciliare fiduciario

La riammissione a scuola è subordinata al possesso della documentazione dalla quale risulti che

sono state seguite tutte le procedure disposte dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per l'uscita dall'isolamento.

Assenza per positività al SARS-CoV-2

Almeno il giorno prima del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il certificato medico di "avvenuta negativizzazione" del tampone molecolare secondo le modalità previste dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

La consegna del certificato medico ove previsto o del modulo di autocertificazione sono condizione tassativa e indispensabile per la riammissione dell'alunno.

Non potranno essere riammessi alunni privi di tale documentazione.

Studenti con patologie gravi o immunodepressi

La condizione di studente con patologie grave o immunodepresso, è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente. Lo studente può beneficiare di forme di didattica digitale integrata (DDI).

Informazione, formazione e comunicazione

L'Istituto Superiore di Sanità (ISS), attraverso la piattaforma EDUISS (<http://www.eduiss.it>) mette a disposizione (fino al mese di dicembre 2020) percorsi formativi mirati per la gestione dei casi sospetti o confermati di CoVID-19.

Il primo Corso per personale scolastico ed educativo è riservato alle figure professionali della scuola designate a svolgere il ruolo di "Referenti COVID-19 presso gli istituti scolastici e le università" nonché in favore di insegnanti, docenti e operatori scolastici/universitari. Ai

Liceo "Lanza - Perugini"
fgpc160003@istruzione.it fgpc160003@pec.istruzione.it
C.F. 94108580716

1



150
VINCENZO LANZA
LICEO CLASSICO STATALE
FOGGIA



partecipanti che avranno completato tutte le attività previste e superato il test a scelta multipla di valutazione finale sarà rilasciato l'attestato di partecipazione.

Il secondo Corso ECM per professionisti sanitari è riservato al personale dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP).

Monitoraggio operatori scolastici e studenti fragili

E' garantita la tutela degli alunni e degli operatori scolastici con fragilità, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di comunità (PLS, MMG, USCA), le famiglie e le associazioni che li rappresentano in modo da prevedere forme di sorveglianza attiva di questi soggetti, mediante il coinvolgimento del "Referente COVID-19" dell'Istituto.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. GIUSEPPE TRECCA**

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate

Liceo "Lanza - Perugini"
fgpc160003@istruzione.it fgpc160003@pec.istruzione.it
C.F. 94108580716

1